



Ripartizione II

Abteilung II

Affari Istituzionali,

Institutionelle Angelegenheiten,

competenze ordinarie e previdenza

Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Regione Autonoma Trentino Alto Adige

Autonome Region Trentino Südtirol

38122 TRENTO / TRIENT

21 marzo 2012

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312

E-mail: ripaist@regione.taa.it

Id Doc: 456582

Registro: RATAA



Num. Prot: 0004608/P

del: 21/03/2012

EL

VI-1,2

LZ-PF

mf

OGGETTO / Esclusione dai concorsi per l'assunzione dei  
BETREFF: segretari comunali/Impossibilità di assumere  
servizio in relazione alla "durata minima  
garantita" della permanenza presso la sede  
segretariale di IV classe.

**CIRCOLARE N. 2/EL/2012**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Via Crispi, 8  
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero  
Via Roma, 19  
TONADICO (TN)

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

A seguito di richieste di chiarimento pervenute alla scrivente Ripartizione, si ritiene opportuno fornire a tutti gli Enti in indirizzo alcune delucidazioni in ordine a quanto indicato in oggetto.

L'articolo 2 comma 1 lettera b della legge regionale 26 aprile 2010 n. 1 "Nuove disposizioni in materia di segretari comunali" ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 3 "Assunzione dei segretari comunali di IV classe" della legge regionale 27 febbraio 1997 n. 2, stabilendo che il contratto individuale di lavoro precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretarile (art. 57 TUPERS).

Il periodo di permanenza minimo deve essere compreso tra uno e tre anni a decorrere dall'effettiva assunzione del servizio e in mancanza di previsione espressa è stabilito per legge in misura pari ad almeno due anni.

La legge regionale fa salva la possibilità per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita.

Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza minima stabilito dalla legge o dal contratto individuale di lavoro, il segretario:

- è escluso dai concorsi segretarili;
- non può assumere servizio in qualità di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine.

La collocazione della norma nell'articolo 3 della LR 2/1997 che disciplina le modalità di assunzione dei segretari di IV classe può dare origine ad una lettura "riduttiva" della stessa, che ne limita l'applicazione ai soli concorsi segretarili di IV classe.

Secondo questa interpretazione le dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza minima - in sede segretarile di IV classe - stabilito dalla legge o dal contratto individuale di lavoro, non precluderebbero la partecipazione ai concorsi segretarili di classe diversa dalla IV, né l'assunzione in servizio in qualità di segretario comunale (purché di classe diversa dalla IV) sino alla scadenza di tale termine.

Tale lettura fondata su criteri meramente "topografici" non può essere condivisa, ove si abbia presente la *ratio* della norma.

La disciplina restrittiva introdotta dal legislatore regionale si propone infatti l'obiettivo di assicurare un periodo minimo di stabilità alle sedi segretarili periferiche e disagiate.

La soluzione individuata dal legislatore rappresenta un equo bilanciamento tra le legittime aspirazioni alla mobilità dei segretari e le esigenze delle amministrazioni locali disagiate di poter programmare l'attività amministrativa contando sulla presenza - con un minimo di continuità - della figura apicale del segretario comunale.

Precludere al segretario - che si sia dimesso anticipatamente rispetto al termine di permanenza minima garantita - la partecipazione ai (soli) concorsi di IV classe e non a quelli di classe superiore priverebbe in parte di efficacia la disposizione, assumendo inoltre quale criterio discriminante un elemento (il "semplice" trasferimento a sede segretarile della stessa classe, piuttosto che l'aspirazione alla progressione di carriera in una sede di classe superiore) che non ha alcun rilievo per l'amministrazione disagiata.

Tale lettura è confermata dal terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 3 della LR 2/1997, che fa salva la possibilità per le parti di concordare - in ogni momento - la modifica della clausola di durata minima garantita.

Ciò rende evidente che la norma sulla permanenza minima è posta proprio nell'interesse del comune/sede segretarile disagiata ed è perciò derogabile consensualmente laddove la stessa amministrazione locale ritenga di poter rinunciare senza danno alla continuità del servizio del segretario titolare.

Si rende pertanto opportuno che tutti i bandi di concorso per la copertura di sedi segretarili (a prescindere dalla relativa classe) richiedano esplicitamente ai candidati di dichiarare:

- a) di non trovarsi [ovvero: di trovarsi] nella situazione preclusiva della partecipazione al concorso di cui alla prima parte dell'ultimo periodo del comma 3-bis dell'articolo 3 della LR 2/1997 (*"Dichiaro di non essermi dimesso/a volontariamente con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza minima stabilito dalla legge o dal contratto individuale di lavoro"*);
- b) di non trovarsi [ovvero: di trovarsi] nella situazione impeditiva all'assunzione ("immediata", nel senso che sarà in seguito precisato) del servizio nella sede oggetto del bando di concorso, ai sensi della seconda parte dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della LR 2/1997 (*"Dichiaro di non essere impossibilitato/a ad assumere servizio ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 3 della LR n 2/1997"*) [ovvero: *"Dichiaro di essere impossibilitato/a ad assumere servizio ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 3 della lr. n 2/1997 fino al giorno gg/mm/aaaa, data di scadenza del termine di permanenza minima garantita nella sede segretarile di ..... attualmente occupata"*].

La sussistenza della situazione preclusiva (lettera a) comporterà la non ammissione del candidato al concorso.

Si ritiene altresì che l'amministrazione possa stabilire nel bando che l'impossibilità all'assunzione del servizio prima di una certa data (lettera b seconda ipotesi), comporti per il candidato risultato vincitore del concorso - o comunque chiamato ad assumere servizio in quanto utilmente collocato in graduatoria, a seguito di rinuncia del vincitore - la perdita del diritto alla conservazione del posto.

Il termine stabilito per assumere servizio dovrà in ogni caso consentire al vincitore del concorso (rispettivamente: al candidato utilmente collocato in graduatoria) la possibilità di esperire il tentativo di accordo con l'amministrazione comunale ove presta servizio ed è vincolato alla presenza minima garantita, ai sensi del terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 3 della LR 2/1997 (*"Resta salva la possibilità per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita"*).

Infatti l'espressione *"in ogni momento"* deve essere interpretata coerentemente con la *ratio* della norma, che è quella di tutelare le esigenze delle amministrazioni locali disagiate senza comprimere inutilmente le legittime aspirazioni dei segretari alla mobilità.

Il legislatore regionale intende dunque consentire alle parti la più ampia facoltà di deroga consensuale del termine - sia esso di fonte contrattuale (minimo 1 anno - massimo 3 anni) o legale (2 anni) - di permanenza minima garantita. E ciò persino nei casi in cui il segretario risultato vincitore di concorso (o comunque chiamato ad assumere servizio in altra sede in quanto utilmente collocato in graduatoria) abbia maturato una permanenza inferiore al termine minimo contrattuale di 1 anno, se l'amministrazione disagiata ritenga di potersi privare senza danno della continuità del servizio del titolare di sede.

Cordiali saluti.



LA REGGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

*Loretta Zanon*

*PE*